



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA proposta n. 908 del 29.10.2020

N. 58 /Reg. Servizio

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA**

N. 73⁹ /Reg. Generale del 29.10.2020

Oggetto: Revoca procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di tesoreria comunale del Comune di Bellizzi"

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

Dato atto che:

- con determina a contrarre n. 568 del 20/06/2018 veniva indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Bellizzi;
- con determina n. 630 del 02/07/2018 venivano approvati gli atti di gara;

Tenuto conto che a partire dal 01/01/2019 le disposizioni della nuova direttiva europea 2015/2366/Ue e della circolare applicativa della Ragioneria generale dello Stato n. 22/2018 introducono novità per il pagamento dei creditori degli enti locali e della gestione del servizio di tesoreria in particolare:

1) Divieto di surcharge

Una delle novità più rilevanti incide su una prassi molto diffusa tra gli enti e cioè quella di addebitare al creditore eventuali spese per bonifici bancari (surcharge). In passato, come noto, i creditori avevano la facoltà di scegliere se riscuotere in contanti oppure se farsi accreditare le somme su un proprio conto corrente. È chiaro che questa alternativa aveva stimolato la scelta, da parte dell'ente, di applicare i costi aggiuntivi derivanti dagli accrediti ai percettori e la regola veniva spesso indicata sia nei contratti di tesoreria, quale direttiva per l'istituto bancario, che nei buoni d'ordine o nei contratti di fornitura. Con il tempo il divieto di effettuare pagamenti in contanti (oggi il limite per le pubbliche amministrazioni è fissato a 999,99 euro) ha reso questa prassi sempre meno giustificata e tollerata da parte dei privati, prassi che comunque è rimasta in piedi anche alla luce delle crescenti difficoltà per le amministrazioni (soprattutto gli enti locali) di trovare istituti disposti a svolgere il servizio, disponibilità a cui fa da contraltare una maggiore onerosità dello stesso. Ciò era possibile in funzione dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 37, comma 6, del Dlgs 11/2010, che aveva recepito la prima direttiva europea n. 64/2007, ora abrogato a cura del nuovo Dlgs 218/2017. L'articolo 18, comma 1, del Dlgs 11/2010, modificato, stabilisce ora che la tesoreria

debba trasferire la totalità degli importi indicati nei mandati di pagamento, senza operare alcuna riduzione per commissioni bancarie a eccezione di eventuali ritenute disposte dalla legge (fiscali, applicazione dello split payment, eccetera). Ciò comporterà ovviamente dei costi aggiuntivi per spese di gestione che dovranno essere opportunamente previste in bilancio. Non è possibile infatti modificare le convenzioni azzerando tali commissioni, in quanto ciò comporterebbe un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da spingere il tesoriere a recedere dal contratto con conseguente obbligo per l'amministrazione di indire una nuova gara.

2) Tempi di valuta più rapidi

Altra innovazione, questa volta positiva, riguarda l'applicazione dei giorni di valuta per l'accredito dei bonifici bancari previsti in via generale dall'articolo 20 del Dlgs 218/2017: un giorno per ordinativi informatici e due giorni per ordinativi cartacei, decorrenti dalla data in cui la banca ha ricevuto l'ordine di accredito. La RgS consente alle parti di elevare di un ulteriore giorno lavorativo questi termini, in considerazione dei controlli di tipo pubblicistico che i tesoriere devono attivare rispetto a quelli del modo privato. Enti e tesoriere quindi dovranno decidere se adeguarsi ai termini ordinari oppure sfruttare questa possibilità.

3) Rimborso incondizionato dei pagamenti disposti attraverso il Sdd

La nuova direttiva europea tutela chi effettua pagamenti attraverso il Sdd, riconoscendo il diritto incondizionato di richiedere il rimborso di quanto pagato entro otto settimane dall'addebito (articolo 13, comma 3-bis, del Dlgs 11/2010). Il rimborso avviene con la stessa valuta del giorno di addebito, maggiorato dei relativi interessi. Qualora il debitore dell'ente locale si avvalga della facoltà di revocare il pagamento effettuato tramite il Sdd, il tesoriere ha l'obbligo di effettuare il rimborso automatico senza attendere l'autorizzazione dell'ente, creando un sospeso di pagamento sulla contabilità dell'ente - eventualmente comprensivo di interessi - che dovrà essere successivamente regolarizzato. La Commissione Arconet, nella seduta del 17 ottobre 2018, ha approvato il nuovo esempio n. 12 allegato al principio contabile 4/2, riportante le scritture contabili da porre in essere nel caso di regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere a tale titolo. La convenzione dovrà regolare i rapporti tra ente e tesoriere al verificarsi di tali situazioni.

4) Le modifiche alla convenzione di tesoreria

Le modifiche esaminate richiedono un adeguamento delle convenzioni di tesoreria in essere, necessarie per modificare le clausole contrattuali difformi e non più applicabili e per ristabilire – se del caso - il sinallagma contrattuale. Come indicato dalla stessa circolare RgS n. 15/2018, qualora la convenzione non preveda già la possibilità di apportare modifiche necessarie per recepire le disposizioni normative di carattere cogente, le parti dovranno procedere ricorrendo a quanto previsto dall'articolo 106 del Dlgs 50/2016. La norma contempla le variazioni al contratto, le quali possono consistere in:

a. modifiche formali: tali dovrebbero essere le modifiche necessarie per recepire la direttiva PSD2, in quanto non si ravvisa alcuna delle situazioni previste dal comma 4 dell'articolo 106. In questo caso si dovrà ugualmente adeguare la convenzione, senza necessità di indire una nuova procedura;

b. modifiche sostanziali: qualora l'amministrazione o il tesoriere dovessero ritenere le modifiche di carattere sostanziale, allora si procederà alla risoluzione della convenzione e all'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

Si ritiene che la competenza a modificare la convenzione di tesoreria sia posta il capo al Rup, (articolo 107 del Dlgs 267/2000). Ciò anche alla luce del fatto che le modifiche in oggetto non discendono da una facoltà discrezionale dell'amministrazione ma da un obbligo di legge, che impone l'adeguamento delle convenzioni.

DATO ATTO che il Bando di Gara del servizio di tesoreria, oggetto della pregressa determina dell'anno 2018 *aggiornato alle disposizioni vigenti alla medesima data*, risulta inadeguato a garantire le specifiche tecniche richieste dai Ministeri e dalle piattaforme telematiche e che le modifiche tecnologiche intervenute non rendono possibili alcuna integrazione o soccorso istruttorio che non violi il contenuto integrale del Bando iniziale e i requisiti tecnici di partecipazione;

TENUTO CONTO di tutto quanto sopra riportato la modifica alla convenzione/contratto è da ritenersi sostanziale e pertanto occorre l'indizione di una nuova procedura di gara, per ottenere condizioni economiche migliori.

DETERMINA

Tenuto conto dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 di revocare la procedura di gara di per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Bellizzi di cui alle determine n.:

- 568 del 20/06/2018 con cui veniva indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Bellizzi;
- 630 del 02/07/2018 con cui venivano approvati gli atti di gara;
- di trasmettere copia della presente determina alla Cuc per gli adempimenti necessari.

il responsabile dell'area
dott. Gianfranco Bassi

